

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

88° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1137-3950-B) Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali e religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrata dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri; Pizzinato ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTEPag. 2, 4, 8

BONATESTA (AN)	Pag. 7
LAURO (Forza Italia)	7
MANZI (Misto), relatore alla Commissione . .	2, 3
MONTAGNINO (PPI)	7
MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	2, 3
MUNDI (UDEUR)	8
PELELLA (Dem. Sin.-l'Ulivo)	7
PIZZINATO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	2, 3
* RUSSO SPENA (Misto)	7
ZANOLETTI (CCD)	7

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1137-3950-B) Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri; Pizzinato ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1137-3950-B, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

MANZI, *relatore alla Commissione*. Rinuncio alla replica.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo stesso vale per me.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i pareri della 1^a, 4^a e 5^a Commissione permanente, che sono favorevoli o di nulla osta.

Inoltre, vi informo che sono stati presentati emendamenti.

PIZZINATO. Presento il seguente ordine del giorno:

(0/1137-3950-B/1/11)

PIZZINATO, BATTAFARANO, MANZI, DUVA, PELELLA, DE MARTINO, RIPAMONTI, CO', MICELE, MONTAGNINO, MAZZUCA POGGIOLINI, LAURO, BONATESTA, MUNDI, GRUOSSO, ZANOLETTI, RUSSO SPENA, MIGNONE

«La Commissione lavoro del Senato, esaminando (in seconda lettura) il disegno di legge n. 1137-3950-B riguardante la "Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205",

considerato che:

i soggetti interessati dalle norme di detto disegno di legge hanno subito i provvedimenti in oggetto dalle pubbliche amministrazioni, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali o a fatti accaduti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di

rilievo politico o sindacale, avvenuti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1946 al 7 agosto 1966;

nel corso di detti anni e successivamente a tale periodo, i Ministeri, le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e gli enti pubblici economici, hanno subito modifiche nella propria struttura, sia di carattere istituzionale che di trasformazione societaria;

impegna il Governo a far sì che:

nell'applicazione delle norme contenute nella presente legge si considerino i soggetti dipendenti dai Ministeri, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici e dalle aziende autonome, così come strutturate e configurate negli anni dal 1° gennaio 1946 al 7 agosto 1966, indipendentemente dalle eventuali successive trasformazioni che possono avere determinato la fuoriuscita dalla pubblica amministrazione, che comprendeva, fra l'altro, gli Arsenali militari, le Poste (PP:TT.), le Ferrovie dello Stato (FF.SS);

la ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti, di cui al disegno di legge n. 1137-3950-B, si intenda decorrente dal giorno dell'adozione del provvedimento da parte delle Pubbliche amministrazioni, o dalla cessazione degli interessati dal servizio».

L'ordine del giorno, sottoscritto da senatori di vari Gruppi, ha come obiettivo, a fronte delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e delle trasformazioni avvenute nelle pubbliche amministrazioni sia con la riorganizzazione dei Ministeri sia con la trasformazione di aziende o enti pubblici negli anni successivi a quelli cui la legge fa riferimento, cioè dal 1° gennaio 1946 al 7 agosto 1966, quello di tener conto, nel momento della valutazione delle domande degli interessati, della struttura dei Ministeri, delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici economici e delle aziende autonome così come erano configurate negli stessi anni dal 1946 al 1966.

Cito, ad esempio, agli Arsenali militari, le poste, le ferrovie dello Stato, che in quegli anni avevano determinate caratteristiche che attualmente non li caratterizzano più in conseguenza delle avvenute trasformazioni. Tuttavia, siccome i provvedimenti sono stati adottati negli anni precedenti a queste trasformazioni, è necessario avere come elemento di riferimento quegli anni.

Auspico, infine, come è avvenuto, per il precedente esame in Commissione, che il provvedimento, che rende giustizia a cittadini almeno ultrasettantenni, venga approvato all'unanimità.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo l'ordine del giorno.

MANZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

PIZZINATO. Insisto.

(Il Presidente verifica la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni adottate, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di

aggiornamento, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

È approvato.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

- a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della difesa;
- e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;
- f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 3.

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni

di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento o delle dimissioni.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

È approvato.

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002.

2. L'erogazione delle somme relative agli anni precedenti all'anno 2002 è effettuata nell'anno 2003. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l'anno 2003.

È approvato.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 milioni per l'anno 2002, a lire 57.547 milioni per l'anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a lire 53.961 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ZANOLETTI. Formulo una dichiarazione di voto favorevole con la soddisfazione che si sia riusciti a portare in porto il provvedimento.

PELELLA. Signor Presidente, esprimo soddisfazione in ordine al fatto che ci apprestiamo a dare una risposta molto equilibrata ad una vicenda e anche ad una stagione molto difficile della vita di questo Paese.

Prima abbiamo affrontato le attese dei soggetti, dipendenti del settore privato, che erano stati licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi. Oggi adottiamo analogo provvedimento – un atto dovuto – per estendere gli stessi principi ai dipendenti pubblici.

Credo che il disegno di legge debba essere sostenuto da tutte le parti politiche, al di là dei convincimenti e delle appartenenze, perché si tratta di un atto di giustizia che risponde alle attese pluridecennali di un numero ormai limitato di dipendenti pubblici, in analogia con quanto abbiamo fatto per i dipendenti privati.

BONATESTA. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore di questo disegno di legge, perché in esso riconosce – come è già stato detto da altri colleghi – un atto dovuto, un atto di giustizia, che finalmente viene compiuto dopo tanti anni. Del resto, su questo provvedimento Alleanza Nazionale si è impegnata sin dall'inizio (come si può constatare dal numero di componenti del Gruppo che hanno sottoscritto il disegno di legge n. 3950, di cui è primo firmatario il senatore Pizzinato), manifestando sempre la propria volontà di andare avanti per giungere ad una soluzione. Il nostro voto favorevole sta anche a dimostrare che negli atti di giustizia non esistono steccati politici.

MONTAGNINO. Nel dichiarare il mio voto favorevole, desidero sottolineare il valore di un disegno di legge che rende giustizia a dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi. Il fatto che vi sia un consenso unanime, poi, rende ancora più valido questo provvedimento.

LAURO. Signor Presidente, per le motivazioni già elencate in sede di discussione generale, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo sul disegno di legge in esame.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sul provvedimento in titolo, come del resto avevo già annunciato nella scorsa seduta.

Il consenso unanime che si è evidenziato dimostra che, di fronte a questioni di civiltà, di fronte a problemi di riconoscimento della storia del nostro paese (di cui bisognerebbe ricordarsi sempre), di fronte all'ossessivo revisionismo storico che ci affligge, il Parlamento può svolgere una funzione di grande civiltà e di educazione collettiva dello spirito pubblico della nostra nazione.

MUNDI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo UDEUR sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,20.